

PROT. AMET DIS/1253 DEL 2 OTTOBRE 2025

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**LAVORI CHIAVI IN MANO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA MT DI A-DISTRIBUZIONE RETI TRANI NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA" COMPONENTE 2 "ENERGIE RINNOVABILI, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE" AMBITO DI INTERVENTO/MISURA 2 "POTENZIARE E DIGITALIZZARE LE INFRASTRUTTURE DI RETE" - INVESTIMENTO 2.2 "INTERVENTI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DELLA RETE ELETTRICA" (M2C2.2.2). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU
CUP: F76I22000050006**



1. SCOPO

Il presente Capitolato ha lo scopo di definire i requisiti fondamentali relativi all'appalto per i lavori di rifunionalizzazione della Rete di Media Tensione di A-Distribuzione Reti TRANI.

2. NORME DI RIFERIMENTO

I lavori oggetto del presente appalto devono rispondere alla normativa vigente, e nello specifico:

- D.lgs. n. 81/2008 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
- D.lgs. n. 15/2016, n. 39 - Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose
- D.lgs. 152/2016 s.s.m.i. norme in materia ambientale
- Nuovo Codice dei contratti - d.lgs. 36/2023

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA

- Capitolato speciale di appalto (questo documento);
- Capitolato ed Elenco Prezzi per la progettazione;
- Capitolato e prezziario lavori;
- Computi metrici estimativi e di massima per ogni tratta da interrare;
- Disegni e indicazioni linee MT da interrare;
- Specifiche tecniche dei materiali da impiegare;

4. OGGETTO DELLA FORNITURA

4.1. BENI

A carattere generale ma non limitativo la fornitura prevede:

- cavo di media tensione in alluminio del tipo ARE4H5EX da 185 mmq;
- terminali per cavo ARE4H5EX a matricola Enel 273069;
- giunti per cavo ARE4H5EX a matricola Enel 271030;
- scaricatori da 10KA per linee aeree in media tensione a matricola Enel 170013;
- Celle MT isolata in SF6 con linee IMS (motorizzate)+1 linea Protezione Trasformatore, omologata Enel tipo GSM001/1 e GSM001/2

4.2. SERVIZI E LAVORI

A carattere generale ma non limitativo la fornitura prevede:

- Studio dei tracciati;
- acquisizione bonaria di servitù con ditte private;
- acquisizione permessi con proprietari strade pubbliche;
- avviso ai clienti che durante la fase lavorativa restano disalimentati;
- scavi a sezione ristretta per posa tubazioni;
- approvvigionamento cavo di media tensione;
- infilaggio cavo MT;



- Fornitura e posa in opera di Apparecchiature MT;
- realizzazione di terminali su apposita mensola di transizione aereo-cavo;
- Verifiche elettriche e collaudo in campo delle tratte di cavi in Media Tensione mediante prove di rigidità dielettrica secondo le Norme in vigore CEI 11/17
- fornitura e posa in opera di scaricatori da 10kA;
- sistemazione delle strade come da permessi ottenuti, con scarificazione e posa di tappetino di asfalto;
- demolizioni e conferimento in discarica di parti di impianto di media tensione aerea (pali e conduttori) dismessa;
- caratterizzazione, classificazione e smaltimento, di eventuali materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni;
- consegna documentazione as built dell'attività svolta in formato digitale.

Tutto quanto è richiesto per l'esecuzione a perfetta regola dell'arte e/o per il rispetto della normativa in vigore, anche se non esplicitamente menzionato, è da ritenere comunque incluso nella fornitura.

5. PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Le attività descritte nel presente contratto saranno comunemente programmate in base alle esigenze di servizio di AMET SPA. L'Operatore Economico dovrà comunicare il suo programma di realizzazione delle opere che dovranno improrogabilmente essere concluse **entro 12 mesi** dalla data contratto.

6. APPLICAZIONE ED IMPORTO DELLE PENALI e PREMI

Il committente in caso di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori, applicherà una penale pari all'uno per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo fino a un massimo del 10%, dopo di che il Committente potrà a suo insindacabile giudizio:

- risolvere il contratto in danno, fatte salve le conseguenze di legge;
- ultimare la fornitura procedendo d'ufficio ed accollando ogni maggiore onere all' Operatore economico.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO

A 30 giorni dalla data di presentazione della fattura compilata in conformità alla normativa vigente secondo le modalità di seguito riportate:

- 30% anticipo come da D.lgs. 36/2023 dietro presentazione di fidejussione.
- 20% a presentazione di documento di trasporto di tutto il cavo di media tensione approvvigionato e presente nel cantiere dell'operatore economico (anche non nel territorio di TRANI);
- SAL con indicazione delle attività svolte e computate con l'elenco prezzi della progettazione per le attività di progetto;
- SAL con indicazione delle attività svolte e computate con l'elenco prezzi dei lavori per le attività costruttive;

Con l'ultimo SAL verrà emesso il **Verbale di Ultimazione dei lavori**, da tale data partirà il periodo di garanzia.



8. SICUREZZA

Sarà consegnato al Tecnico dell'Operatore Economico un documento con elencati i rischi tipici relativi all'impianto ove il tecnico stesso dovrà fornire la propria assistenza.

Il Committente ed l'Operatore Economico Fornitore concorderanno le modalità operative affinché le attività si svolgano nel pieno rispetto della Sicurezza e Igiene del Lavoro.

L'Operatore Economico si impegna a presentare, al Committente, prima dell'inizio delle attività in sito, un "Piano operativo di Sicurezza" contenente le misure adottate per l'applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione infortuni durante le attività presso il sito del Committente anche ai sensi del D.L.vo n°81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Il tecnico utilizzato dall'Operatore Economico presso il sito del Committente dovrà essere classificato come Persona Esperta (PES), secondo quanto previsto dalla norma CEI EN50110-1 "Esercizio degli impianti elettrici ", per le attività previste dalla fornitura.

Con la presentazione dell'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste, l'Operatore Economico attesta:

- a. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori del contratto e di aver giudicato le lavorazioni previste realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- b. di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e **personale specializzato e adeguatamente formato** tali da permettere l'esecuzione dei lavori compresi nel contratto;
- c. di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettarle e a farle rispettare ai propri incaricati, assumendo a proprio carico la responsabilità per danni determinati da eventuali inosservanze;

9. DURATA DEL CONTRATTO

Il termine dell'ultimazione della fornitura è di massimi mesi **12** a partire dalla data di emissione dell'ordine/firma del contratto. Oltre il termine di ultimazione della fornitura verranno applicate le penali descritte in precedenza.

10. IMPORTO

L'importo presunto massimo del presente contratto è complessivamente di €2.400.000,00 da compensare a MISURA di cui si stimano:



Descrizione servizi/beni/lavori	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Lavori chiavi in mano di interrimento linee MT		P	€. 2.400.000,00
A) Importo a base di gara			€. 2.300.000,00
A1) di cui Costi della manodopera			€. 1.370.000,00
A2) Oneri per la progettazione esecutiva e richieste servitù (Massimo importo da determinare mediante E.P. professionisti)			€ 270.000,00
A3) Oneri per Spese amministrative ed Enti			€ 30.000,00
A4) Materiali			€ 630.000,00
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso			€. 100.000,00
A) + B) Importo complessivo			€ 2.400.000,00

11. REVISIONE DEI PREZZI

Tutti i prezzi si intendono formulati al netto di IVA e di eventuali sconti, in Euro.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutte le spese e gli oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni necessarie per l'espletamento dei lavori. L'Operatore Economico dichiara che la remunerazione prevista è stata considerata congrua, ragionevole e idonea a remunerare l'attività prestata.

12. CESSIONE DEI CREDITI

È consentito all'Operatore Economico fare ricorso alla cessione dei crediti derivanti dal contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e della legge n. 52/1991.

Il contratto di cessione dei crediti (c.d. "factoring") dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e notificato alla Committente all'indirizzo PEC indicato nel contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla sottoscrizione del suddetto contratto di cessione.

La cessione dei crediti come sopra regolata diventerà efficace dopo il decorso di 45 giorni dalla notifica alla Committente. Entro tale termine la Committente avrà la facoltà di opporsi motivatamente alla cessione. Resta inteso che l'importo delle singole fatture sarà cedibile al netto di trattenute di legge nonché di ogni altra eventuale ritenuta e/o addebito effettuato a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge e formerà oggetto di specifica notifica di cessione del singolo credito secondo quanto di seguito specificato.

In ogni ipotesi di cessione dei crediti secondo quanto previsto dal presente articolo, l'Operatore Economico, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti dal Contratto e dall'Ordine di Acquisto relativamente alla fatturazione e alla autorizzazione alla fatturazione, comunicherà di volta in volta alla Committente le singole notifiche di



cessione delle fatture emesse al netto di eventuali ritenute e/o addebiti effettuati a vario titolo ai sensi del Contratto o di norme di legge.

13. SUBAPPALTO

L'Operatore Economico può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In tali casi, l'Operatore Economico deve indicare in sede di offerta la/e parte/i e/o la quota parte di servizi che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività affidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all'affidamento. Ai sensi di quanto previsto all'art. 119, comma 10, del D.lgs. 36/2023, l'Operatore Economico sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed oneri dell'Operatore Economico che rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente della perfetta esecuzione del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Operatore Economico risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Operatore Economico, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Operatore Economico, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Operatore Economico ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all'Operatore Economico o direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023.

L'Operatore Economico entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest'ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l'indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Ove l'Operatore Economico non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Operatore Economico possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al



pagamento dei subappaltatori.

L'Operatore Economico è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Operatore Economico è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell'art. 1119 del Codice dei Contratti Pubblici.

L'Operatore Economico è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.

In ragione di quanto sopra l'Operatore Economico assume con il Contratto l'obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari.

Altresì l'Operatore Economico assume con il Contratto l'obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.

Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nel Disciplinare Tecnico di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 119, comma 17 del D.lgs. 36/2023.

14. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali dovrà essere prodotta dall'Operatore Economico una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Nel caso di garanzia definitiva sotto forma di fideiussione, la stessa dovrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, del D. Lgs.

n. 36/2023 e dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'operatività della stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente, la possibilità di escussione parziale da parte della Committente in sede di eventuale applicazione delle penali, nonché il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del Foro di TRANI.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 per la garanzia provvisoria. Si precisa che la Committente non accetterà documenti presentati dall'Operatore Economico in parte con firma digitale ed in parte con firma olografa dei soggetti incaricati della sottoscrizione.

L'Operatore Economico si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o proroghe, per tutta la durata del Contratto d'Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.

L'Operatore Economico si impegna, altresì, a reintegrare l'ammontare garantito, in caso di escussione totale o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 15 giorni dalla escussione.

Resta inteso tra le Parti, che, qualora l'istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell'impossibilità di



esigerlo, l'Operatore Economico si impegna sin d'ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione di pari importo e della medesima tipologia.

In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il contratto d'Appalto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico ad ogni stato di avanzamento lavori, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023, senza che vi sia la necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell'Operatore Economico, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Nessun interesse è dovuto all'Operatore Economico sulle somme costituenti le garanzie.

15. POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E PROGETTAZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

L'Operatore Economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle attività. Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai seguenti commi 4 e 5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. **Copia autentica di tali coperture assicurative e degli eventuali rinnovi e/o proroghe quietanzati/e per avvenuto pagamento del premio dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima della stipula del contratto.**

1. L'Operatore Economico dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone o cose in relazione alla esecuzione del Contratto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Committente da ogni altro reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

2. L'Operatore Economico dovrà provvedere a sua cura e spese a stipulare tutte le assicurazioni necessarie ed opportune, con copertura adeguata all'importo ed alla tipologia delle opere, ivi comprese quelle assicurazioni speciali che fossero richieste dalla pericolosità di specifici lavori, per far fronte a qualsiasi danno, reclamo ed azione; a richiesta della Committente dovrà esibire la copia delle relative Polizze di Assicurazione e le ricevute di versamento dei premi relativi alle stesse.



3. La suddetta polizza dovrà essere prestata da primarie compagnie di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva C.E.E. N° 73/239 del 24 Luglio 1973 e successive modifiche ed integrazioni. La Committente avrà il diritto di richiedere anche nel corso dei lavori l'ampliamento e l'adeguamento di dette assicurazioni qualora le ritenesse insufficienti. Qualora l'Operatore Economico non vi provvedesse immediatamente, la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto, mediante comunicazione scritta R.R. all'Operatore Economico. L'Operatore Economico dovrà comunque rispondere direttamente di ogni danno, anche se non coperto totalmente o parzialmente dalla propria Società Assicuratrice. La Committente avrà facoltà di detrarre dai pagamenti relativi agli stati di avanzamento lavori, le somme richieste da terzi a titolo di risarcimento danni, secondo quanto contrattualmente stabilito.

4. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, ivi comprese quelli derivanti da azioni di terzi, quali furti e atti vandalici, e da errori di progettazione o insufficiente progettazione effettuata dall'Operatore Economico, con la sola esclusione di quelli derivanti da cause di forza maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 500.000 (Cinquecentomila) di cui:
 - sez. A - partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 150.000 (centocinquantomila)
 - sez. A - partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000 (duecentocinquantomila)
 - sez. A - partita 3) per demolizioni e sgomberi euro 100.000 (centomila)
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Operatore Economico;
- c) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Operatore Economico, compresi i beni della Committente destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, da eventi naturali sfavorevoli ivi compresi tempeste ed uragani, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- d) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'intera garanzia a cui l'Operatore Economico è tenuto, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da esso esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che esso assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;



5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve:

- a) essere stipulata per una somma assicurata (massimale per ogni sinistro) non inferiore ad euro 3.000.000 (tre milioni);
- b) prevedere la copertura di quanto l'Operatore Economico sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge e di contratto a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in relazione ai lavori previsti in contratto, ivi compresi quelli dovuti a polveri, vibrazioni, franamento o cedimento di terreno, compresi altresì i danneggiamenti di cavi e condutture sotterranee, e dei danni che l'Operatore Economico debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo tenuto dall'Operatore Economico o da un suo dipendente del quale esso debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Operatore Economico o della Committente;
- c) prevedere la copertura dei danni biologici;
- d) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committente, i coordinatori per la sicurezza e i collaudatori.

6. Le garanzie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 prestate dall'Operatore Economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Operatore Economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. La polizza deve avere validità dalla data di consegna lavori fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione, e deve recare espressamente il vincolo a favore della Committente. La polizza è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore Economico e deve prevedere la rinuncia della Società Assicuratrice ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della Committente.

16. ADEMPIMENTI DELL'OPERATORE ECONOMICO IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

1. L'Operatore Economico è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i Operatore Economico/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.



2. L'Operatore Economico e il/i subappaltatore/i e il/i Operatore Economico/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

17. ONERI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Operatore Economico gli oneri e gli obblighi che seguono:

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;
- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Operatore Economico, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell'Operatore Economico. Pertanto fino alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all'accettazione finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l'Operatore Economico è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;
- La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con gli impianti ed attrezzature di cantiere nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti/attrezzature suddetti;
- il personale adeguato, come numero e qualifica, per eseguire i lavori secondo i programmi e termini convenuti;
- gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, e garantito nel suo funzionamento in garanzia e conduzione fino alla durata della garanzia.

18. OBBLIGHI INERENTI A OPERE FINANZIATE CON IL PNRR E IL PNC



Ai contratti finanziati con il PNRR e il PNC trovano integrale applicazione i commi 3, 3bis, 4 e 6 dell'art. 47 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. A tal fine:

- a. ai sensi dell'art. 47, co. 3, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, co. 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto Decreto Legge, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- b) ai sensi dell'art. 47, co. 3-bis, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali.

La mancata produzione della certificazione e della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, co. 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto Decreto Legge.

- c) l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come specificati nel bando di gara/lettera di invito, comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, co. 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell'importo complessivo previsto dall'art. 51 del predetto Decreto Legge.
- d) L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di



Ripresa e Resilienza – PNRR.

- e) L'Operatore Economico, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm – DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

A tal fine l'Operatore Economico è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate).

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Operatore Economico possa sollevare eccezioni di sorta.

- f) Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere valorizzato l'emblema dell'Unione europea.

L'appalto è finanziato dall'Unione Europea e rientra tra le opere del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nella Missione 2 Componente 2 e come tale è soggetto agli obblighi relativi ai criteri DNSH riportati nella relazione generale di progetto. Le procedure, apprestamenti e obblighi discendenti dai criteri DNSH e CAM sono ricompresi nei prezzi di appalto e devono essere tenuti in conto nella formulazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori.

19. ONERI GENERALI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Salvo quanto diversamente disposto, si intendono a carico della Committente i seguenti oneri generali:

- Energia elettrica di cantiere;
- Messa a disposizione ed in sicurezza delle aree.

20. COLLAUDO DEFINITIVO DELLE OPERE

Verranno effettuate visite di collaudo in corso d'opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. **Il collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l'unico collaudo che comporterà lo svincolo delle ritenute a garanzia, verrà quindi eseguito terminato il periodo di garanzia delle opere. Il collaudo definitivo verrà eseguito sul posto in contraddittorio con l'Operatore Economico.**

Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisiche-chimiche meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Operatore Economico e si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa. Tutte le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese dell'Operatore Economico e saranno eseguite da laboratori proposti dall'Operatore Economico ed approvati dal Direttore dei Lavori.

I risultati del collaudo definitivo verranno riportati sul Verbale di Collaudo Finale,



sottoscritto dai rappresentanti della Committente e dell'Operatore Economico. In tale Verbale, oltre alle notizie relative alle opere eseguite, dovranno essere determinate e riportate le pendenze ancora da addebitare all'Operatore Economico per danni, mancato reso dei materiali, spese per assistenza, eventuali penali ecc. **A collaudo definitivo avvenuto con esito favorevole, la Committente svincolerà la quota di garanzia.**

21. GARANZIA DELLE OPERE

Fermo restando l'applicabilità dell'art. 1669 c.c. e dei termini in esso previsti, l'Operatore Economico garantisce la perfetta rispondenza delle opere ai requisiti contrattuali e dalle disposizioni impartite in corso d'opera, nonché l'esecuzione a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica di tutti i lavori relativi a parti e componenti, visibili e non, che hanno concorso nelle relative fasi lavorative a realizzare le opere suddette.

Tutte le opere oggetto del Contratto saranno garantite dall'Operatore Economico per la durata di anni 2 dalla data del Verbale di Ultimazione lavori.

L'Operatore Economico garantirà i lavori per la durata di **2 anni**, qualora, durante il periodo di garanzia il Committente dovrà dar avviso scritto al Operatore Economico che entro trenta (30) giorni si adopererà per la sistemazione degli inconvenienti segnalati.

22. ACCORDO BONARIO – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni in misura sostanziale e in ogni caso in misura non inferiore al 10 per cento rispetto all'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Operatore Economico non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Operatore Economico confermi le riserve, la definizione delle controversie potrà essere demandata ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Trani

In caso di declinatoria della competenza arbitrale è competente esclusivamente il Foro di Trani.

Trani, lì

IL RUP: ing. Albino Mazzone

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Avv. Vitantonio Dipace